

COLTIVATORE DIRETTO ED IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE:

AGEVOLAZIONI DI NATURA FISCALE – SUI DIRITTI REALI – SULLE IMPOSTE DIRETTE E MUNICIPALI – SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO – PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA – ACCESSO AI PIANI DI SVILUPPO RURALE

Nell'ambito della presente rubrica giuridica può essere d'interesse per tutti i lettori ribadire ed elencare brevemente i vantaggi che comporta il conseguimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ovvero quella di Coltivatore Diretto, con particolare attenzione a quelli previsti dall'attuale normativa fiscale.

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), sia persona fisica, sia al socio di società di persone o cooperative ovvero all'amministratore di società di capitali comporta, per i soggetti iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, il riconoscimento di alcune importanti agevolazioni che andremo di seguito brevemente ad analizzare.

La figura dello IAP, introdotta dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, spetta a chi, in possesso di competenze e conoscenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività stesse almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro; la percentuale del 50% si riduce alla metà in caso di attività svolta in zone svantaggiate.

La qualifica di IAP spetta anche alle società se in possesso dei requisiti indicati dal Decreto Legislativo citato, cioè lo svolgimento di attività agricole e quando il socio e/o l'amministratore siano in possesso di tali requisiti soggettivi.

La differenza dello IAP rispetto alla figura del Coltivatore Diretto risiede nel fatto che quest'ultimo è caratterizzato dalla prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia.

Analizziamo dunque di seguito alcuni tra i principali vantaggi che tali qualifiche comportano.

Innanzitutto, lo IAP, come il Coltivatore Diretto, gode del diritto di prelazione con riferimento all'acquisto di terreni confinanti, a condizione che sul fondo per il quale intende esercitare la prelazione non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Tale novità è stata introdotta dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 154/2016, che ha aggiunto il numero 2 bis) al secondo comma dell'art. 7 della Legge n. 817/1971, annoverando tra i soggetti titolati all'esercizio del diritto di prelazione anche la figura del proprietario IAP, che viene pertanto equiparato al Coltivatore Diretto soltanto per il caso di fondo confinante. La prelazione dello IAP non è viceversa riconosciuta per il caso dell'affittuario del fondo offerto in vendita, che continua a d essere riservata unicamente al Coltivatore Diretto.

Per quanto riguarda le imposte dirette, si sottolinea che per il triennio 2017-2019 i redditi dominicali e agrari non concorrono a formare la base imponibile IRPEF per i soggetti in possesso della qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto. L'agevolazione riguarda solo le persone fisiche e non le società, con eccezione della società semplice i cui soci, a determinate condizioni, possono fruirne.

Gli IAP, inoltre, a partire dal 2016, sono esonerati dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli da loro posseduti e condotti, indipendentemente dall'ubicazione degli stessi. Inoltre, i terreni edificabili sui quali gli IAP svolgono attività agricole si considerano comunque agricoli e, di conseguenza, sono esenti dall'imposta municipale unica.

Il Coltivatore Diretto e lo IAP hanno inoltre il diritto di ricevere un'indennità in seguito all'espropriazione di un terreno per esigenze di pubblica utilità; l'indennità riconosciuta al proprietario espropriato dovrà essere almeno pari al V.A.M. A questi due soggetti è altresì riconosciuta l'indennità della "triplicazione" quando il proprietario del fondo espropriato è colui che trae dal fondo le risorse per sopravvivere. L'indennizzo deve, quindi, comprendere il ristoro del pregiudizio arrecato dall'espropriazione all'attività aziendale agricola esercitata su quel terreno.

I soggetti in possesso della qualifica di IAP come i Coltivatori Diretti possono, inoltre, acquistare terreni ad uso agricolo utilizzando i benefici della Piccola Proprietà Contadina pagando l'imposta catastale dell'1% (al posto dell'aliquota ordinaria del 15%) e l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. Inoltre gli atti sono esenti dall'imposta di bollo e gli onorari notarili sono ridotti alla metà. Lo IAP che acquista un terreno beneficiando di questa normativa deve però impegnarsi a coltivare direttamente lo stesso per almeno cinque anni; la cessione del terreno o l'interruzione della coltivazione prima che sia decorso il quinquennio comporta infatti, la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione delle maggiori imposte. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha individuato alcune ipotesi di conferimento e affitto del terreno che non comportano decadenza dal beneficio.

Gli IAP, infine, fruiscono anche di altre importanti agevolazioni per l'accesso ai Piani di Sviluppo Rurale ed in particolare, per la nostra regione, quello approvato dalla Commissione Europea il 28 ottobre 2015 che, utilizzando le risorse del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), delinea gli indirizzi di sviluppo delle politiche di innovazione per l'agricoltura e per tutti i settori economici presenti nelle aree rurali, definendo le priorità per l'utilizzo di circa 1 miliardo di euro di finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020.

Avv. Marcello Maria BOSSI

Avv. Alessia GOLZIO